

toporsi poi alla deliberazione de' Maggior Consiglio. Così il doge e i suoi consiglieri erano i primi proponenti, il *Pregadi* e la così detta *Quarantia* i consiglieri consultivi, il *Maggior Consiglio* il deliberativo (1). Poco stette però la *Quarantia* a divenire, pel numero e per la saviezza dei suoi componenti, la principale magistratura dello Stato, che dava udienza agli ambasciatori (2), riceveva le appellazioni in materie civili, pronunziava sentenza nelle criminali. Circa poi all'esecutiva delle prese deliberazioni era in facoltà del Maggior Consiglio di delegarla al solo doge, a' suoi consiglieri, al Consiglio de' Quaranta o ai soli suoi tre capi.

La frequenza del commercio portava pure di conseguenza un aumento di rapporti, di contratti, di contestazioni con forestieri; alle quali cose tutte mal potendo ormai bastare il *Magistrato del Proprio*, fu opportunamente divisato d'instaurare altro ufficio detto *del Forestier*, distinguendo gli abitanti tutti (3) in terrieri e forestieri, rimanendo per quelli il solito magistrato dei *Giudici di Palazzo*, detto anche del *Proprio* o *nazionale* o *proprio* della città, a differenza del *Forestier* innanzi a cui si portavano le cause degli stranieri in Venezia. I giudici del *Proprio* erano stati eletti fino allora dal doge: ora, al paro di quelli del *Forestier* e d'ogni altra magistratura, ne fu fatta dipendere l'elezione dal Maggior Consiglio.

Altro genere di contestazioni dovea insorgere abbastanza frequentemente in uno Stato commerciale, ed erano quelle col Fisco. A provvedere anche a queste furono istituiti i *Giudici e Avogadori del Comune*, che si trovano in-

(1) Muazzo, *St. del Governo della Repubblica*.

(2) Così nel 1201 agli ambasciatori venuti di Francia per la Crociata.

(3) Muazzo.